

l'Aviazione militare, salvaguardando le esigenze di operatività e tempestività finalizzate all'efficace disimpegno dei compiti istituzionali.

2. Le regole di impiego sono condivise con l'Ente nazionale per l'aviazione civile per quanto di competenza.

Art. 3.

Titoli o qualifiche di pilotaggio

1. Il pilotaggio dei sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è affidato a personale dipendente qualificato in base a specifiche direttive emanate dal Comando generale che recepiscono la regolamentazione adottata dall'Autorità per l'aviazione militare.

Art. 4.

Protezione dei dati personali

1. L'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio installati sugli aeromobili a pilotaggio remoto per finalità operative è consentito, ove necessario, per attività di ricerca e soccorso in mare ovvero per documentare una specifica attività preventiva o repressiva di fattispecie di reato o illeciti amministrativi, situazioni dalle quali derivino o possano derivare pericoli per la vita umana in mare, minacce per la sicurezza della navigazione, per la tutela della filiera ittica, della pesca e dell'ambiente ovvero un pericolo per la vita e l'incolumità dell'operatore, o specifiche attività poste in essere durante il servizio che siano espressione di poteri autoritativi degli organi, uffici e comandi del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

2. Nei casi di cui al comma 1, la registrazione ed il trattamento dei dati, anche personali, strettamente necessari ed indispensabili per le finalità ivi indicate, sono effettuati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonché dal regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto applicabile, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018 n. 15.

3. Con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 1, sono disciplinate, anche sotto il profilo autorizzativo, le modalità di raccolta, registrazione e trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018 n. 15.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'assolvimento dei compiti e delle funzioni derivanti dal presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 febbraio 2021

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DE MICHELI

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro della difesa
GUERINI

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*
COSTA

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali ad interim*
CONTE

*Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e
del mare, reg. n. 676*

21A01538

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2021.

Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto n. 8283 del 6 febbraio 2018.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 834 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il reg. (CEE) n. 2092/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 889 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 834/2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e successive modifiche ed integrazioni;



Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1235 dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del reg. (CE) del Consiglio n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Vista la decisione della Commissione n. 24 del 30 dicembre 2002 relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato per il collegamento tra autorità veterinarie con funzionalità relative all'assunzione delle decisioni a livello dei posti d'ispezione frontaliere, sia sotto il profilo regolamentare che dell'analisi dei rischi;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 2018, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/1991»;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2018, n. 8283 in materia di disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Vista la circolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 13/D del 2 agosto 2013, recante «Disposizioni in materia di importazione di prodotti biologici»;

Vista la nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. RU002802 del 28 dicembre 2018 recante disposizioni per controlli aggiuntivi secondo la nuova versione delle linee guida DG AGRI - importazione prodotti BIO da UA, KZ, MD, RU e CN;

Considerato l'obbligo di utilizzare il sistema informativo veterinario integrato TRACES - *Trade Control and Expert System* - da parte degli importatori, dei primi destinatari e degli organismi di controllo;

Considerata la necessità di perseguire gli obiettivi di semplificazione degli strumenti a disposizione degli operatori ed aumentare l'efficacia della gestione dei dati da parte delle autorità competenti;

Considerata la necessità di abrogare e sostituire il decreto ministeriale n. 8283 del 6 febbraio 2018;

Ritenuto opportuno monitorare i flussi dei prodotti importati e consentire lo svolgimento di controlli mirati sulla base della valutazione del rischio;

Ritenuto opportuno dare seguito agli adempimenti previsti delle linee guida della Commissione UE sui controlli ufficiali addizionali per i prodotti biologici importati da Paesi terzi considerati a rischio;

Ritenuto opportuno stabilire criteri relativi alla valutazione generale del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica ai sensi dell'art. 65 del regolamento (CE) n. 889/2008 per i controlli sugli importatori e sulle partite di prodotto importate, anche prima dell'immissione in libera pratica;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi

Il presente decreto contiene norme in materia di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi, in attuazione dei regg. (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, e n. 1235/2008.

Art. 2.


Importatori

Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nella categoria «Importatori» dell'elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049.

Art. 3.

Primo destinatario

Per «primo destinatario», così come definito all'art. 2, lettera d) del reg. (CE) n. 889/2008, deve intendersi ogni persona fisica o giuridica iscritta nella categoria «Importatori» o «Preparatori» di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049.



I prodotti biologici importati, successivamente alla immissione in libera pratica, possono essere consegnati esclusivamente ad un primo destinatario.

Art. 4.

Utilizzo di TRACES

Ai sensi dell'art. 13 del reg. (CE) n. 1235/2008, così come modificato dal reg. (UE) n. 1482/2016, gli importatori, i primi destinatari e gli organismi di controllo, per la gestione di propria competenza del Certificato di ispezione (COI), utilizzano il sistema informativo veterinario integrato TRACES - *Trade Control and Expert System*, istituito con decisione n. 2003/24/CE della Commissione, previa validazione delle utenze da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito: Ministero).

Gli importatori, i primi destinatari e gli organismi di controllo trasmettono la richiesta di validazione delle utenze TRACES all'indirizzo di posta elettronica pqa5.notifica@politicheagricole.it

Le procedure operative per l'acquisizione delle credenziali di accesso al sistema informativo veterinario TRACES sono reperibili presso il portale della Commissione europea - Agricoltura e sviluppo rurale - Agricoltura biologica - nonché presso il portale del Sistema di informazione nazionale sull'agricoltura biologica - SINAB.

Art. 5.

Comunicazioni preventive di arrivo merce

Gli importatori trasmettono al Ministero ed all'Agenzia delle dogane una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema informatico biologico (SIB) entro sette giorni antecedenti l'arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale.

Le eventuali modifiche alle comunicazioni di cui al comma precedente, devono essere trasmesse dagli importatori entro ventiquattro ore antecedenti la data di arrivo prevista.

Le procedure operative per l'utilizzazione dei servizi resi disponibili dal SIB e dedicati alle disposizioni del presente articolo sono reperibili presso il portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'importatore, ove richiesto dalle autorità competenti o dal proprio organismo di controllo, ha l'obbligo di fornire ogni eventuale integrazione alle comunicazioni di cui al presente articolo.

Art. 6.

Controlli sulle importazioni

Gli organismi di controllo verificano che le comunicazioni, di cui all'art. 5 del presente decreto, contengano elementi idonei a consentire che l'importazione avvenga in conformità alle disposizioni del reg. (CE) n. 1235/2008, ed accertano la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate, nonché la relativa tracciabilità.

Gli organismi di controllo assicurano, per ogni importatore controllato, una frequenza dei controlli basata su una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantità dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti, nonché di qualsiasi altra informazione relativa al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato. Nell'allegato 1 del presente decreto sono stabiliti i criteri minimi per l'elaborazione della valutazione del rischio degli importatori biologici.

I controlli, se del caso non preannunciati, devono assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83 del reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le modalità di trasporto.

Nell'allegato 2 del presente decreto sono stabiliti i criteri minimi per l'elaborazione della valutazione del rischio finalizzata al campionamento obbligatorio delle partite importate.

Tale attività di campionamento è svolta anche presso la dogana di arrivo prima dell'immissione in libera pratica della partita, secondo le modalità di intervento previste dalla circolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 13/D del 2 agosto 2013 e dalla nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. RU002802 del 28 dicembre 2018.

I campioni prelevati presso gli importatori, ai sensi dell'allegato 2, punto 1) del presente decreto, non rientrano nel computo delle percentuali minime di campioni che ogni anno gli organismi di controllo devono analizzare ai sensi dell'art. 65, paragrafo 1, del regolamento CE n. 889/2008.

L'organismo di controllo, qualora rilevi non conformità durante i controlli effettuati presso la dogana di arrivo della partita, trasmette al Ministero una segnalazione OFIS ai sensi del decreto ministeriale n. 14458/2011, informando l'ufficio doganale competente.


Art. 7.

Il decreto ministeriale del 6 febbraio 2018, n. 8283 recante «Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008 recante "modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378» è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 2021

Il Capo del Dipartimento: ABATE



ALLEGATO 1

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DEGLI IMPORTATORI BIOLOGICI

Fattori di rischio	
A	Provvedimenti di irregolarità e infrazioni emessi negli ultimi cinque anni
B	Numero di importazioni effettuate nell'anno precedente ≥ 5
C	Dimensione della singola partita importata nell'anno precedente ≥ 1 t.
D	Importatore misto (importatore che non tratta esclusivamente prodotto biologico).

Esito della valutazione del rischio:

importatore a basso rischio:

nessun fattore di rischio tra quelli riportati nella tabella precedente;

frequenza minima di controllo: un controllo annuale;

importatore a medio rischio:

un solo fattore di rischio diverso dal fattore di rischio A della tabella precedente;

frequenza minima di controllo: due controlli all'anno;

importatore ad alto rischio:

presenza fattore di rischio A della tabella precedente;

più di un fattore di rischio tra quelli riportati nella tabella precedente;

frequenza minima di controllo: tre controlli all'anno.

ALLEGATO 2

VALUTAZIONE DEL RISCHIO FINALIZZATA AL CAMPIONAMENTO OBBLIGATORIO
DELLE PARTITE IMPORTATE

1) Sono campionate ed analizzate per la ricerca di residui di OGM e di prodotti e sostanze non ammesse nella produzione biologica tutte le partite di prodotti biologici:

a) provenienti dai Paesi terzi ed appartenenti alle categorie indicate annualmente nelle linee guida della Commissione europea sui controlli addizionali per i prodotti biologici importati;

b) che presentano uno dei tre fattori di rischio riportati nella tabella sottostante:

Fattori di rischio		
A	Tipologia di prodotto	Frutta trasformata: succhi/puree Oleaginose: girasole, semi di lino, soia Cereali: frumento, quinoa Caffè
B	Paese di origine/ esportazione	Argentina, Brasile, Ecuador, Egitto, India, Perù, Serbia, Tunisia, Turchia
C	Origine della partita	Paese di esportazione della merce diverso dal Paese di origine

2) Per ogni importatore «attivo» è effettuato il campionamento e l'analisi, per ricerca di residui di OGM e prodotti e sostanze non ammesse nella produzione biologica, di almeno una partita di prodotto importato nel corso dell'anno.

21A01530

DECRETO 2 marzo 2021.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e

